

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'A.T.S. n.5**
Approvato con delibera n.1 del 28/01/2022

INDICE

Art.1 - Finalità	2
Art.2 - Composizione e Ente capofila	2
Art.3 – Sede	2
Art 4- Collegialità e forma degli atti di competenza	2
Art.5 - Funzioni	2
Art. 6 – Presidente	3
Art. 7 – Modalità di convocazione	3
Art. 8 - Validità delle sedute	4
Art.9 - Ordine dei lavori	4
Art. 10 - Svolgimento delle sedute	4
Art. 11 - Deliberazioni del Comitato dei Sindaci	4
Art. 12 - Partecipazione alle sedute	5
Art. 13 - Esecuzione delle Deliberazioni	5
Art.14 – Efficacia	5

Ambito Territoriale Sociale n.5



Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano
Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone
Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia
Sassocorvaro Auditore, Tavoletto

Art.1 - Finalità

Il presente Regolamento, redatto ai sensi della L.R. , n. 32, art. 8) del 1 dicembre 2014, disciplina il funzionamento del Comitato dei Sindaci soggetto politico istituzionale di riferimento dell'Ambito Territoriale Sociale n.5, istituito dalla Regione Marche con Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 13.02.2001.

Art.2 - Composizione e Ente capofila

- 1) Ai sensi della LR 32/2014 e in applicazione della L.84/2021, il Comitato dei Sindaci dell'ATS n. 5 MONTEFELTRO è costituito dai Sindaci dei sotto elencati Comuni: *Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoletto*
- 2) Il Comitato dei Sindaci nella seduta del 29.12.2014 ha individuato nella Unione Montana del Montefeltro l'Ente capofila dell'ATS n. 5. Al Comitato dei Sindaci partecipa il Presidente dell'Unione Montana del Montefeltro, qualora non coincidente con un Sindaco.
- 3) Il Comitato dei Sindaci si rinnova automaticamente per effetto del rinnovo dei Sindaci nelle sessioni ordinarie delle elezioni amministrative.
- 4) I Comuni che si rinnovano in sessioni non ordinarie, subentrano automaticamente alla convalida del risultato elettorale.

Art.3 – Sede

- 1) La sede del Comitato dei Sindaci è quella della Unione Montana del Montefeltro, in quanto Ente capofila.
- 2) Le riunioni del Comitato dei Sindaci e la sede operativa delle attività tecniche possono essere individuate anche in altri locali idonei, all'interno dell'ambito territoriale.

Art 4- Collegialità e forma degli atti di competenza

- 1) Il Comitato dei Sindaci opera collegialmente.
- 2) Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci assumono la forma della Deliberazione, sottoscritte dal Presidente del Comitato e dal verbalizzante.

Art.5 - Funzioni

- 1) Il Comitato dei Sindaci è il soggetto politico di riferimento dell'A.T.S, ed è l'organo deputato a:
 - a) definire gli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni
 - b) garantire l'unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l'organizzazione della rete sociale e l'operatività del sistema degli uffici di promozione
- 2) Il Comitato:
 - 2.1) elegge al suo interno il Presidente e si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.
 - 2.2) nomina il coordinatore dell'ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale
 - 2.3) stabilisce la composizione e il funzionamento della struttura amministrativa di cui si avvale il Coordinatore
 - 2.4) istituisce l'ufficio di Piano di cui fanno parte almeno i dirigenti o i responsabili dei servizi sociali e socio educativi dei Comuni, nonché il direttore di distretto sanitario per le attività di integrazione sociosanitaria.
 - 2.5) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'ATS e in particolare:

Ambito Territoriale Sociale n.5



Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano
Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone
Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia
Sassocorvaro Auditore, Tavoletto

- a) stabilisce le forme gestionali più adatte per l'organizzazione della rete locale dei servizi sociali in forma associata;
- b) approva il piano di ATS e il programma attuativo, su proposta del coordinatore di ATS, sentiti il direttore del distretto e i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) individua nel rispetto della normativa, le tipologie di servizi sociali da realizzare a livello di ATS e le relative modalità di accesso;
- d) attua gli indirizzi della programmazione regionale, anche avvalendosi della partecipazione dei soggetti previsti dalla legge
- e) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo per le politiche sociali
- f) istituisce l'Ufficio di promozione sociale, con funzioni di raccordo tra gli utenti e gli erogatori dei servizi;
- g) organizza e disciplina il servizio sociale professionale e il segretariato sociale.

Art. 6 – Presidente

- 1) Dopo ogni sessione elettorale amministrativa ordinaria, il Comitato dei Sindaci, dopo essersi insediato, provvede alla nomina del Presidente dell'A.T.S individuandolo al suo interno.
- 2) Il Presidente dell'ATS dura in carica per l'intero mandato amministrativo, salvo i casi di rinuncia, dimissioni, morte, o perdita della qualifica amministrativa necessaria.
- 3) Per la carica di Presidente non sono previsti gettoni di presenza.
- 4) Il Presidente su proposta del Comitato dei Sindaci, può nominare un Vice Presidente tra gli altri Sindaci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente; nel caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Sindaco anziano.
- 5) Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta istituzionalmente l'A.T.S
 - b) convoca e Presiede il Comitato dei Sindaci anche per la sessione relativa al rinnovo dell'organo e sino alla nomina del successore
 - c) stabilisce gli argomenti da porre all'O.d.G.
 - d) coordina i lavori delle sedute
 - e) si raccorda stabilmente con il Coordinatore d'Ambito, convocandolo alle riunioni del Comitato dei Sindaci se ritenuto opportuno e necessario.
 - f) partecipa al Coordinamento regionale degli ambiti territoriali sociali, con funzioni consultive e propositive.

Art. 7 – Modalità di convocazione

- 1) Alla comunicazione della convocazione provvede l'Ente Capofila.
- 2) La convocazione delle sedute è fatta per iscritto dal Presidente, per PEC oppure per e-mail con ricevuta comprovante l'avvenuta lettura da parte del destinatario.
- 3) L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dall'ordine del giorno, è trasmesso a ciascun componente presso la sede comunale, con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data fissata per la riunione e nelle forme sopra indicate.
- 4) Nei soli casi di urgenza la convocazione può essere disposta anche per la stessa giornata, mediante mezzo idoneo, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Validità delle sedute

- 1) I componenti del Comitato dei Sindaci sono tenuti a prendere parte alle sedute del Comitato dei Sindaci stesso.
- 2) In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un membro, il Sindaco può delegare **di volta in volta** altro rappresentante politico dell'ente di appartenenza.
- 3) Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.
- 4) I Sindaci possono delegare **permanentemente** l'Assessore delegato ai servizi sociali o altro amministratore (Assessore o Consigliere) che lo sostituirà nella partecipazione alle attività del Comitato dei Sindaci.
- 5) Per la partecipazione alle sedute del Comitato dei Sindaci non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
- 6) Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti il Comitato stesso più uno **(n.7)**
- 7) Ciascun componente ha diritto ad un voto.
- 8) Le Deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale
- 9) Le deliberazioni vengono assunte se raggiungono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 10) Qualora a un'ora dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione, purché siano presenti almeno cinque componenti (n. 5)
- 11) Le decisioni assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti i Comuni dell'A.T.S, essendo questo organo politico dell'A.T.S
- 12) Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nelle delibere.
- 13) In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nelle deliberazioni.
- 14) Il Comitato dei Sindaci notificherà alla Regione le inadempienze degli Enti aderenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.9 - Ordine dei lavori

- 1) L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato dal Presidente.
- 2) Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora il Comitato lo stabilisca a maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute

- 1) Le sedute del Comitato sono riservate, salvo decisione del Comitato stesso. Tutti i soggetti presenti alla riunione sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 2) Nel caso di riunioni "da remoto" le sedute possono essere registrate previo assenso dei partecipanti. In tal caso sarà cura del verbalizzante attestare la presenza dei partecipanti all'interno del verbale.

Art. 11 - Deliberazioni del Comitato dei Sindaci

- 1) Le decisioni del Comitato dei Sindaci vengono discusse sulla base di "proposte di atti" redatte dall'Ufficio di Piano o dal Coordinatore e vengono assunte e redatte sotto forma di delibere, numerate in ordine progressivo e conservate dall'Ente capofila.
- 2) Il Comitato dei Sindaci ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può costituire, per specifiche tematiche o approfondimenti, **gruppi di lavoro** interni, anche a carattere temporaneo che elaborano eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Sindaci. Ciascun gruppo potrà avvalersi delle professionalità tecniche in campo sociale operanti nei Comuni dell'A.T.S

Ambito Territoriale Sociale n.5



Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano
Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone
Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia
Sassocorvaro Auditore, Tavoletto

- 3) Le proposte di deliberazione, inserite nell'ordine del giorno del Comitato, sono trasmesse ai componenti del Comitato, tramite posta elettronica, almeno un giorno prima della loro discussione.
- 4) Il Comitato può altresì adottare Deliberazioni diverse dalle proposte di atto presentate, disponendo che le proposte di atto vengano modificate sulla base dell'indirizzo assunto in merito;
- 5) In caso di urgenza il Comitato adotta la Deliberazione nel corso della stessa seduta e il Coordinatore viene incaricato della redazione definitiva dell'atto, sulla base delle decisioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante.
- 6) Il Verbale delle sedute viene stilato da un funzionario individuato dal Comitato dei Sindaci tra il personale amministrativo degli Enti dell'A.T.S o dell'Ente capofila, che abbia le necessarie competenze. Ad esso compete la conservazione e l'autenticazione dei verbali e la trasmissione degli stessi ai Comuni dell'A.T.S e all'Ente capofila.
- 7) In ciascuna delibera è indicato:
 - a) luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
 - b) oggetto degli argomenti esaminati;
 - c) nome del Presidente, del verbalizzante, dei componenti presenti e assenti alla seduta;
 - d) esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno, specificando per ognuno di essi i nominativi dei membri del Comitato che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni;
 - e) decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o osservazioni sulle Deliberazioni assunte;
 - f) nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta.
- 8) Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Verbalizzante.

Art. 12 - Partecipazione alle sedute

- 1) Il Coordinatore d'Ambito partecipa alle sedute con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
- 2) Per chiarimenti, specifiche azioni e interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussione, alle sedute possono essere chiamati dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, altri funzionari o esperti pubblici e privati di istituzioni, enti ed organismi rappresentativi.

Art. 13 - Esecuzione delle Deliberazioni

- 1) Le Deliberazioni sono trasmesse all'Ente Capofila per la conseguente adozione di provvedimenti esecutivi e per la loro pubblicazione al competente albo pretorio on line.
- 2) Copia delle Deliberazioni sono altresì trasmesse, per gli adempimenti conseguenti, a tutti i Comuni dell'ATS nonché agli Organi Istituzionali e soggetti sociali previsti.
- 3) L'attività gestionale dell'Ambito è assicurata dal Coordinatore dell'Ambito che si avvarrà dell'apparato amministrativo dell'Ente Capofila, anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di adozione degli atti con rilevanza esterna, con particolare riferimento all'assunzione degli atti di spesa, alla stipula e attuazione di convenzioni o accordi di programma, ai procedimenti di scelta dei contraenti e all'aggiudicazione definitiva, alla stipula dei contratti.

Art.14 – Efficacia

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci dell'A.T.S. n.5 ed entrerà in vigore nell'annualità 2022 previa approvazione da parte dei competenti organi dell'Ente capofila.